

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2808 del 03/06/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 e 31- CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C E ROZZI LUIGI- DOMANDE 16.12.2015 DI RINNOVO, 11.06.2018 DI CAMBIO TITOLARITA' E 30.06.2020 DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, IGIENICO E IRRIGAZIONE AGRICOLA, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR), LOC. ALBARETO. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PRPPA1359/15RN02. SINADOC 13487
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2916 del 03/06/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre GIUGNO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domande 16.12.2015 prot. 874997 di rinnovo, 11.06.2018 prot. 12291 di cambio titolarità e 30.06.2020 prot. 93633 di variante, con cui le aziende CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C, c.f. 01513620342, E ROZZI LUIGI, c.f. RZZLGU60R28G337X - p. iva 02862400344, hanno richiesto il rinnovo, il cambio di titolarità e la variante sostanziale per aumento volumi prelevati della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 r.r. 41/2001, codice pratica PRPPA1359;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del

relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola, industriale e igienico e assimilati;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 316 16 09 2020

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva; che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che i richiedenti:

hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;

hanno versato la somma pari a 387,95 euro richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PRPPA1359;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle aziende CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C, c.f. 01513620342, E ROZZI LUIGI, c.f. RZZLGU60R28G337X - p. iva 02862400344, il rinnovo, il cambio di titolarità e la variante sostanziale per aumento volumi annui di prelievo della concessione di derivazione di acqua

pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA1359, ai sensi dell'artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- il prelievo sarà esercitato mediante n° 2 pozzi esistenti;
- I pozzi sono ubicati nei punti di coordinate UTM RER:

Pozzo ad uso Irriguo (P1) **x: 594.889 Y: 4.969.831;**

Pozzo ad uso industriale e igienico (P2) **x: 594.974 Y: 4.969.764;**

- su terreni censiti al catasto del Comune di Fontanellato;

Pozzo ad uso Irriguo (P1) Località Albareto Dati catastali: foglio 30 mappale 76;

Pozzo ad uso promiscuo agricolo (P2) Località Albareto Dati catastali: foglio 30 mappale 34 di proprietà del richiedente.

2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31.12.2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 670,75 euro 595,55 euro per uso industriale e igienico e 75,11 euro per uso irrigazione agricola) è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 670,75 euro complessivi, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a le aziende CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C, c.f. 01513620342, E ROZZI LUIGI, c.f. RZZLGU60R28G337X - p. iva 02862400344, (codice pratica PRPPA1359).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo ad uso Irriguo (P1):

-diametro di mm 265 profondità m 16,36;

-equipaggiato con pompa ad asse orizzontale con portata massima di prelievo di l/s 20;

-Volume mc/annuo 18.352;

-tubo di mandata mm 120;

Pozzo ad uso industriale e igienico (P2):

-diametro di mm 265 profondità m 16,00;

-sara equipaggiato con 2 pompe elettrosommerse n° 1 da 2,2 kw ed una di riserva da 1 kw con portata massima di prelievo di l/s 3,00;

-Volume mc/annuo 2.942 (dei quali 292 mc/annuo ad uso domestico).

2 i pozzi sono ubicati nei punti di coordinate UTM RER:

Pozzo ad uso Irriguo (P1)x: 594.889 Y: 4.969.831;

Pozzo ad uso industriale e igienico (P2) x: 594.974 Y: 4.969.764;

- su terreni censiti al catasto del Comune di Fontanellato;

Pozzo ad uso Irriguo (P1) Localita Albareto Dati catastali: foglio 30 mappale 76;

Pozzo ad uso promiscuo agricolo (P2) Localita Albareto Dati catastali: foglio 30 mappale 34 di proprieta del richiedente.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo per una superficie da irrigare con estensione di ettari 6,00 con coltivazione di pomodori e uso industriale e igienico a servizio di un caseificio.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 23 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 21002.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0350ER-DQ2-CCS, Nome: Conoide Taro - confinato superiore (alimentazione appenninica)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta coordinate bancarie: IBAN: IT94H0760102400001018766103, oppure bollettino di conto corrente postale n. 1018766103 intestato a: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2020 il canone è determinato in 670,75 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 670,75 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'uso di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il

concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da

raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.